

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000546	15/03/2024

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 11352/2021. Ordinanza n. 12453 del 25.10.2023. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20240000629 DEL 13/03/2024


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/03/2024 13:41 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 14/03/2024 15:00 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/03/2024 10:14 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/03/2024 10:03 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/03/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/03/2024 10:16



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 11352/2021. Ordinanza n. 12453 del 25.10.2023. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 18.11.2020, iscritto al R.G. n. 14105/2020, gli otto ricorrenti chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Bari la nomina di CTU medico-legale, al fine dell'accertamento della responsabilità dei sanitari della ASL BA in occasione delle prestazioni eseguite dal P.O. di Venere al proprio congiunto, del quale sopravveniva il decesso;
- la ASL BA si costituiva nel giudizio, contestando l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto, partecipando alle operazioni peritali con propri consulenti;
- dopo il deposito della bozza peritale, con ricorso ex 702 bis, iscritto al R.G. n. 11352/2021, i ricorrenti in proprio e quali congiunti del *de cuius*, chiedevano al Tribunale di Bari il risarcimento a pieno del danno *iure hereditatis e iure proprio*, nonostante la bozza peritale concludesse per una perdita di chance di sopravvivenza;
- la ASL BA si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda attorea perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, contestando la quantificazione del danno per ciascuno degli otto congiunti;
- i CTU, con l'elaborato definitivo, addebitavano il danno alla ASL BA a titolo di perdita di chance;
- in assenza di accordo conciliativo, con ordinanza n. 12453/2023 del 25.10.2023, il Tribunale di Bari, accoglieva in parte la domanda attorea e, per l'effetto:
 - condannava la ASL BA al pagamento di € 1.039,50, oltre interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza al saldo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, dovuti *iure hereditatis*, in favore dei figli, odierni appellanti;
 - condannava la medesima ASL BA, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, al pagamento di € 178.250,00, in favore del figlio ed € 191.710,00, in favore della figlia del *de cuius*, € 63.836,00 cadauna in favore delle due sorelle del *de cuius*;
 - rigettava ogni altra domanda di risarcimento del danno parentale in favore dei nipoti;
 - condannava la resistente ASL BA, al pagamento in favore dei difensori antistatari, delle spese di lite, compensate al 50% dell'intero e liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.236,00 per onorari, oltre 15%, iva e cpa;

- poneva le spese della CTU definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50%.

CONSIDERATO CHE

- la ASL BA non proponeva appello, in considerazione della conformità delle statuizioni in sentenza alla documentazione peritale di affermazione e ammissione della responsabilità dell'Ente nel caso di specie, e la sentenza faceva passaggio in giudicato;
- con pec del 25.01.2024, acclarata al prot. az. n. 12643 di pari data, la Struttura Burocratico Legale trametteva ai difensori i conteggi come quantificati ed elaborati dall'Ufficio e ne chiedeva formale accettazione; chiedeva altresì di trasmettere copia dei documenti di identità degli attori, coordinate bancarie dei c/c loro intestati su cui far affluire le somme dovute, fattura o proforma relativa alle competenze professionali sostenute per l'attività di difesa, nonché eventuale attestazione di pagamento della CTU ad opera degli attori, ai fini del rimborso.
- con pec del 27.02.2024, acquisita al prot. az. n. 29349 del 28.02.2024, uno dei due difensori trasmetteva la documentazione richiesta dall'Ente, specificando le coordinate del c/c bancario cointestato tra i beneficiari, acceso appositamente, su cui versare le somme dovute e precisando che i difensori erano titolari di uno Studio Legale associato con quote paritarie.

DATO ATTO CHE

con nota prot. n. 1255/2024 del 08.01.2024, l'avv. Edvige Trotta, Direttore della Struttura Burocratico Legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 CCNL SPTA 1998-2001, disponeva che, in sua assenza per ferie, malattia o altro impedimento, l'avv. Gaetano Caputo provvedesse alla sua sostituzione e ad ogni consequenziale adempimento.

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla liquidazione, delle somme riconosciute dal Tribunale di Bari con ordinanza n. 12453/2023 del 25.10.2023, pari a € 504.093,94 in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni e interessi legali, ed € 5.959,23 in favore dello Studio Legale associato, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese CTU nella misura del 50% e accessori come per legge; per un totale risarcimento danni e spese legali pari complessivamente ad € 510.053,17.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per le motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dell'ordinanza n. 12453/2023 del 25.10.2023 del Tribunale di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore degli attori la complessiva somma di € 504.093,94 a titolo di sorte capitale e interessi legali, su un unico c/c tra loro cointestato,

come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore dello Studio Legale associato la complessiva somma di € 5.959,23 a titolo di compenso professionale per l'opera prestata, oltre rimborso spese CTU nella misura del 50%, come dettagliato *nel modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; come precisato nell'allegato modello *privacy*; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 510.053,17 venga attinta dal 230.120.00020 "Fondo Rischi per Copertura Diretta dei Rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2019;
- di trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per il tramite dei difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica;
- di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, esecutivi della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 242/2019.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2019	510.053,17

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20240000629 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000546 DEL 15/03/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 13/03/2024 09:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 13/03/2024 09:30